



Ambasciata d'Italia  
Santa Sede

Determina n. 69 del 12/09/2024

**OGGETTO: autorizzazione alla proroga di un anno (2025), ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di RSPP dell'Ambasciata d'Italia presso la S. Sede.**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

**VISTO** il D.P.R. 54 del 1 febbraio 2010, recante "norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria della rete estera";

**VISTO** il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2024, e considerati gli obiettivi fissati nella Relazione Programmatica al bilancio stesso, che in base alle specifiche esigenze dell'Ambasciata, stabilisce gli obiettivi strutturali da perseguire nel corso dell'anno e quelli strategici o di miglioramento da raggiungere nei diversi settori istituzionali;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

**VISTO** l'art. 106 comma 11 testualmente prevede "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni...";

**VISTO** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

**VISTO** l'art. 226 comma 2 di suddetto decreto in virtù del quale "le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

**VISTO** il contratto numero Trattativa 1958367 e n. CIG Z9533F6919 stipulato il 14/12/2021 con il professionista Arch. Antonella Schininà per servizio di RSPP di cui al Dlgs 81/2008 - per il triennio 2022-2024 questa sede con opzione di proroga al IV anno;

**PRESO ATTO** che il predetto contratto è in scadenza il prossimo 31/12/2024 ma che esso prevedeva sin dall’inizio l’opzione di proroga tramite richiamo all’art. 106 del Codice dei contratti allora vigente;

**RITENUTO** opportuno ricorrere all’opzione di proroga;

**VISTO** l’assenso dell’operatore economico di cui trattasi (Vd mail in atti);

**CONSIDERATO** che non occorre richiedere un altro CIG in quanto l’opzione di proroga fu contemplata sin dall’inizio ed è compresa nello smartCIG “staccato” all’epoca;

#### **DETERMINA**

-di autorizzare l’opzione di proroga per un anno dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

-di autorizzare il relativo impegno della spesa di **€ 5.000,00** (al lordo del 4% dovuto ad INARCASSA) per l’anno 2025 al Titolo I.05.03 : prestazioni professionali ex D.Lgs 81/2008.

Roma li, 12/09/2024

***L’Ambasciatore***

Francesco Di Nitto

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)